

Comune di Palosco

Piano Attuativo in variante in al P.G.T. relativo all'Ambito di Trasformazione “AT2 Area produttiva ovest via delle Arti”

Contributi di natura tecnica

Osservanti	Riferimento	Sintesi dell'osservazione	Proposta di controdeduzione
Volpi Egidio	<p>OSSERVAZIONI AGLI ATTI COSTITUENTI IL PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) RELATIVO ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE DENOMINATO "AT2-AREA PRODUTTIVA OVEST VIA DELLE ARTI", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13, DELLA LR. N. 12/2005 E S.M.I. adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30.07.2024 avente ad oggetto</p> <p>"PIANO ATTUATIVO IN VAR/ANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITOR/O {PGT} RELAT/VO ALL'AMBITO DI TRASFORMAZ/ONE DENOMINATO "AT2-AREA PRODUTT/VA OVEST VIA DELLE ARTI"-ADOZIONE".</p> <p>Prof. 0008718/2024 del 04/10/2024</p>	<p>Viene preliminarmente fatta un'ampia disamina della proposta di Piano Attuativo in variante al PGT rispetto alle previsioni vigenti ed in conclusione viene avanzata la seguente richiesta di modifica:</p> <p>Punto n. 1:</p> <p>1- per quanto concerne la qualità inerente all'impatto ambientale sia mantenuta l'altezza di m.8,50 rispetto al piano 0.00 in riferimento come da scheda AT2 vigente.</p> <p>Punto n. 2:</p> <p>La superficie a verde attrezzato di uso pubblico sia realizzata conformemente alla originaria scheda AT2 del Documento di Piano".</p> <p>Punto n. 3:</p> <p>"Che, di conseguenza, i parcheggi di uso pubblico siano realizzati sulla superficie non interessata dal verde attrezzato".</p> <p>Punto n. 4:</p> <p>"Che in tutti gli elaborati e in particolare nelle tavole grafiche le superfici ad uso pubblico quali verde e parcheggi siano determinate e vincolate e che quindi sia tolta la discrezionalità di posizione indicativa".</p>	<p>In via preliminare si richiama l'iter di approvazione del Piano Attuativo in variante al PGT in particolare la procedura di VAS che si è conclusa con un parere motivato favorevole. Dal punto di vista urbanistico si richiama il parere di compatibilità favorevole espresso della Provincia in data 04/02/2025 nonché l'iter che ha portato alla sottoscrizione dell'Intesa Strategica in relazione alla destinazione “logistica dell'area”.</p> <p>Nel riscontrare le osservazioni pervenute, per chiarezza espositiva, si procede comunque per punti:</p> <p>Osservazione non accoglibile</p> <p>La proposta di Piano Attuativo è stata formulata, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii., in variante agli atti del PGT. La stessa, pertanto, introduce alcuni elementi in variante rispetto alla vigente scheda d'ambito AT2.</p> <p>L'osservazione non è accoglibile in quanto tale specifico elemento di variante (i.e. altezza) è stato già valutato da tutti gli enti competenti coinvolti in sede di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. e in sede di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., con esito favorevole. Si precisa, inoltre, che l'incremento dell'altezza effettiva, allo stato attuale, risulta pari a 5,00 mt e non a 6,5 mt, come erroneamente riportato nell'osservazione. Il piano 0.00 è stato calcolato come da indicazioni contenute nelle NTA del P.d.R.</p> <p>Osservazioni non accoglibili</p> <p>Le osservazioni di cui ai punti nn. 2, 3 e 4 saranno trattate unitamente. A tal riguardo, si precisa che, fermo restando il rispetto delle quantità previste dal Piano Attuativo con riferimento sia alle aree da destinare a verde che a parcheggio la collocazione riportata all'interno della scheda d'Ambito è modificabile, potranno essere apportate variazioni senza procedere ad una “variante del Piano Attuativo” unicamente nel rispetto disposti dell' art. 14 comma 12 della L.R. 12/2005 s.m.i. nel rispetto degli elementi prescrittivi del Piano Attuativo, così come riportato all'art. 3.3 della convenzione. Pertanto, l'osservazione non è accoglibile anche sul presupposto che la stessa non è motivata né si rileva alcun interesse pubblico all'accoglimento della stessa.</p>

	<div>Punto 5:</div> <p><i>sia inoltre valutata, che così come previsto in variante se realizzati il verde ed i parcheggi non sono di fatto di utilizzo pubblico e quindi non accettabili come standards</i></p> <div>Punto n. 6:</div> <p><i>“Sia mantenuto e realizzato come previsto dalla scheda AT2 vigente e dal Documento di Piano ii cono ottico rispetto alla Cascina Treschiera Bianca senza che vi siano realizzati al suo interno alcun tipo di manufatti e/o parcheggi</i></p> <div>Punto n. 7:</div> <p><i>“Sia stralciata la nuova immissione diretta dell'area sulla S.S. 573 in quanta l'area oggetto di intervento è opportunamente servita e accessibile tramite le rotonde in essere.</i></p>	<div>Osservazione non accoglibile</div> <p>Il dimensionamento di Piano Attuativo in relazione agli standards è stato valutato nell'iter di approvazione della variante. In sede di attuazione dell'ambito come richiamato ai punti precedenti potranno essere introdotte unicamente modifiche nel rispetto disposti- dell' art. 14 comma 12 della L.R. 12/2005 s.m.i. nel rispetto degli elementi prescrittivi del Piano Attuativo, così come riportato all'art. 3.3 della convenzione. La previsione di assoggettamento alla “servitù di uso pubblico “delle aree destinate a verde ed a parcheggio consente di considerare tali superfici nel dimensionamento degli standards nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.</p> <div>Osservazione non accoglibile</div> <p>La proposta di Piano Attuativo è stata formulata, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii., in variante agli atti del PGT. La stessa, pertanto, introduce alcuni elementi in variante rispetto alla vigente scheda d'ambito AT2.Come precedentemente richiamato la variante in argomento è stato già valutata da tutti gli enti competenti coinvolti in sede di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. e in sede di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. L'osservazione non è accoglibile in quanto nello specifico il rispetto della zona filtro (cono visivo) alla cascina Treschiera Bianca è stato mantenuto; tanto è evidente dalla rappresentazione di cui alla Tav. 13_Planimetria generale dei vincoli.</p> <div>Osservazione non accoglibile</div> <p>L'osservazione non è accoglibile in quanto non è pertinente, né tantomeno motivata e supportata da studi viabilistici. Inoltre, per completezza, si rileva che il nuovo accesso è stato ritenuto coerente, compatibile e funzionale per il nuovo insediamento ed ha ottenuto espresso parere favorevole dalla Provincia di Bergamo il 4.02.2025, nonché la relativa autorizzazione alla realizzazione dello stesso il 13.05.2025.</p>
--	--	--

Circolo LEGAMBIENTE Serio e Oglio A.P.S.	Osservazioni alla delibera CC n. 17 del 30.07.2024 ad oggetto: “Piano attuativo in variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) relativo all’Ambito di Trasformazione denominato “AT2 – Area Produttiva ovest Via delle Arti” - Adozione, nell’interesse di Circolo Legambiente Serio e Oglio A.P.S. (CF 93052720161) in persona del Presidente legale rappresentante p.t. Prof. Paolo Falbo (CF FLBPST61C25A794L). Prof.0008741/2024 del 05/10/2024	<i>Il Ciclo LEGAMBIENTE Serio e Oglio A.P.S. produce un'ampia disamina a riguardo il Piano Attuativo approvato.</i>	<p>In via preliminare si richiama l'iter di approvazione del Piano Attuativo in variante al PGT in particolare la procedura di VAS che si è conclusa con un parere motivato favorevole. Dal punto di vista urbanistico si richiama il parere di compatibilità favorevole espresso della Provincia in data 04/02/2025 nonché l'iter che ha portato alla sottoscrizione dell'Intesa Strategica in relazione alla destinazione “logistica dell'area”.</p> <p>Come precedentemente richiamato la variante in argomento è stato già valutata da tutti gli enti competenti coinvolti in sede di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. e in sede di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A.</p> <p>Nel riscontrare le osservazioni pervenute, per chiarezza espositiva, si procede comunque per punti:</p>
---	--	---	---

	<p>PUNTO 1: “Inammissibile approvazione di variante in assenza di previa modifica della classe di rilevanza idrogeologica. Violazione delle prescrizioni regionali”</p> <p>L'area interessata dall' "AT2 Area produttiva ovest via delle Arti" ricade parzialmente in area allagabile e pertanto attualmente è in classe 4 di fattibilità. Qualora l'area di un ambito ricada a cavallo di due classi di fattibilità, prevale comunque per tutta l'area la classe più restrittiva.</p> <p>- La DGR d.g.r. 2616/2011 e s.m.i. prevede per le aree ricadenti in classe 4:</p> <p>3.1.4 Classe 4 (rossa) – Fattibilità con gravi limitazioni</p> <p>L'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, ivi comprese quelle interrato, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.</p> <p>Il professionista deve fornire indicazioni in merito alle opere di sistemazione idrogeologica e, per i nuclei abitati esistenti, quando non è strettamente necessario provvedere al loro trasferimento, dovranno essere predisposti idonei piani di emergenza; deve inoltre essere valutata la necessità di predisporre sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo l'evoluzione dei fenomeni in atto.</p> <p>Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l'ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, deve essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico".</p> <p>Pertanto attualmente l'area in questione NON è edificabile.</p> <p>Ne consegue che l'adozione dell' "AT2 Area produttiva ovest via delle Arti" potrà essere fatta solo a seguito degli interventi di realizzazione/sistemazione del fosso di guardia a monte dell'area, e relativo collaudo degli stessi.</p> <p>La nuova configurazione del pericolo idraulico e l'aggiornamento del rischio idraulico residuo dovrà successivamente essere approvata dall'autorità di Bacino del Fiume Po che renderà efficace la carta di fattibilità Tav.8b ovvero post opera archiviando la Tav 8a pre opera.</p> <p>Al riguardo si richiama anche la relazione geologica a supporto del PGT a firma del dott. Geol. Diego Marsetti che descrive esaustivamente la situazione "ante-operam" e "post-operam".</p> <p>Lo stesso parere espresso dalla DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE DIFESA DEL SUOLO E GESTIONE ATTIVITA' COMMISSARIALI ASSETTO IDROGEOLOGICO, RETICOLI E DEMANIO IDRICO, inequivocabilmente invita il Comune ad adottare una variante del PGT per adeguare la componente urbanistica con la</p>	<p>Osservazione non accoglibile</p> <p>Il declassamento idraulico dell'area interessata dalla proposta progettuale si inserisce in un più ampio procedimento che prevede l'aggiornamento delle aree allagabili del Torrente Tirna, rispetto alla delimitazione vigente, contenuta nelle mappe del PGRA (ambito RSCM) e nell'Elaborato 2 del PAI, come aggiornata tramite procedura di variante conclusasi con il citato decreto n. 48 del 13 aprile 2022.</p> <p>L'iter, dettagliatamente descritto negli elaborati del Piano Attuativo, è stato esperito nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore (ivi inclusa, la D.G.R. 6 aprile 2022, n. XI/6314).</p> <p>Allo stato, gli aggiornamenti delle tavole cartografiche dell'Allegato 4 dell'Elaborato 2 del PAI-Po e delle Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni nel Comune di Palosco sono stati approvati con decreto n. 34 del 07/05/2024 del Segretario Generale dell'AdBPo. Gli stessi sono stati recepiti all'interno degli atti costituenti l'Aggiornamento della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica a supporto della variante del PGT, approvati con d.C.C. n. 10 del 26 giugno 2024.</p> <p>L'intervento proposto nel Piano Attuativo è, pertanto, conforme alla Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica approvata con d.C.C. n. 10 del 26 giugno 2024.</p> <p>La delibera di adozione del Piano Attuativo (n. 17 del 30/07/2024) specifica chiaramente che gli elaborati cartografici contraddistinti con la lettera B [tavole 06B, 07B, 08B, 09B, 10B, 11B, 12B, 13B, 14B, 16B] presenti all'interno dell'aggiornamento rappresentano le condizioni post operam che si verranno a creare a seguito della realizzazione del progetto di adeguamento del fosso esistente a monte dell'ambito di trasformazione "AT2 – Area produttiva ovest via delle Arti", del collaudo delle opere e dell'approvazione del declassamento da parte dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po.</p> <p>Una volta ultimate e collaudate le suddette opere idrauliche, previo espletamento delle ulteriori formalità di legge, l'area interessata dal Piano Attuativo non risulterà più allagabile e, pertanto, sarà edificabile.</p> <p>Il rilascio dei permessi di costruire è subordinato al completamento di quanto sopra.</p>
--	--	--

		<p><i>componente geologica ed idrogeologica, precisando altresì: "Si ricorda che le procedure per la modifica delle aree allagabili sono esplicitate nella d.g.r. 6314/2022 (richiamate anche nello studio trasmesso) e che la riduzione delle aree allagabili che si conseguirà grazie all'intervento proposto decorrerà dalla data di approvazione della medesima da parte dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po".</i></p> <p><i>La procedura attivata dal Consiglio Comunale risulta quindi in palese contrasto con le indicazioni operative prescritte dalla Regione Lombardia.</i></p>	
--	--	---	--

		<p>PUNTO 2: "Inammissibile introduzione della destinazione a Logistica in variante all'ambito AT2</p> <p><i>L'art. 8 comma 2 lett. e-sexies LR 12/2005 dispone espressamente che il documento di piano debba "individuare le aree da destinare ad attività produttive e logistiche da localizzare prioritariamente nelle aree" di rigenerazione urbana e territoriale come definite al comma 2 lett. e-quinquies del medesimo articolo. Questa norma è inequivoca nel distinguere fra attività produttive e attività logistiche e nel richiedere una specifica previsione insediativa nel documento di piano, che nel caso di specie è assente.</i></p> <p><i>L'inserimento della nuova destinazione in variante all'Ambito di Trasformazione, senza previa variante del documento di piano e quindi senza variante al PGT, ed in assenza di procedimento di verifica di aree di localizzazione prioritaria idonee risulta, pertanto, inammissibile.</i></p>	<p><u>Osservazione non accoglibile</u></p> <p>La proposta di Piano Attuativo è stata formulata, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii., in variante agli atti del PGT. La stessa, pertanto, introduce alcuni elementi in variante rispetto alla vigente scheda d'ambito AT2, elementi che saranno in ogni caso opportunamente valutati dall'Amministrazione comunale nell'esercizio dell'ampio potere discrezionale di cui gode con riferimento alla programmazione dell'assetto del territorio e alle scelte pianificatorie.</p> <p>Tanto premesso, l'osservazione non è accoglibile in quanto l'inserimento della funzione logistica è oggetto della variante urbanistica e si inserisce nella modifica della scheda d'ambito AT2. L'insediamento della funzione logistica è stato valutato da tutti gli enti competenti nella procedura di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. e nella Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., con esito favorevole, nonché ritenuta ammissibile in sede di istruttoria del Piano Attuativo in variante al PGT-</p>
--	--	--	--

		<p>PUNTO 3: "Totale violazione degli obiettivi dell'ambito AT2 come previsto dal vigente PGT. Carenza istruttoria e di motivazione a sostegno dell'introduzione della nuova destinazione e dei nuovi parametri urbanistici. Introduzione surrettizia di ambito nuovo"</p> <p>L'obiettivo perseguito dall'ambito di trasformazione AT2 secondo il PGT vigente è il seguente:</p> <p>(i) "Localizzazione di nuovo polo produttivo a completamento dell'area posta a nord –est del paese.</p> <p>(ii) Ridefinizione urbanistica generale dell'intero comparto produttivo posto a nord della strada provinciale ex ss 573.</p> <p>(iii) Miglioramento complessivo della viabilità di zona a servizio anche dell'attuale area produttiva esistente in parte artigianale in parte commerciale.</p> <p>(iv) Applicazione di soluzioni progettuali volte a consentire un inserimento paesaggistico di dimostrata qualità."</p> <p>La variante all'ambito proposta vanifica e contraddice tutti i sopra riportati obiettivi posti a fondamento dell'ambito di trasformazione. Si configura, pertanto, quale nuova pianificazione d'area attuata senza ricorrere al necessario procedimento di variante al PGT.</p> <p>In particolare:</p> <p>(i) L'attività di Logistica non è attività produttiva o artigianale bensì di carattere commerciale. Sul punto si veda la circolare Inps n. 58 del 6.3.2000 secondo cui "la logistica deve essere inquadrata nel settore terziario ... tenuto conto che la stessa si espleta di norma attraverso una complessa rete organizzativa ad elevata tecnologia e, caratterizzandosi per l'intermediazione tra il produttore e il distributore finale, ha natura di servizio commerciale e non industriale".</p> <p>Si tratta, in definitiva, di attività peculiare, non riconducibile ad attività produttiva, che comporta un rilevante aggravio dei problemi di traffico ed emissioni che già gravano il territorio.</p> <p>Non risulta svolto alcun procedimento di pianificazione al riguardo, nel senso di verifica dell'esistenza di concrete esigenze di insediamento sul territorio di tale attività, anche con riferimento alla verifica di impatto cumulativo con altre attività analoghe.</p> <p>Certamente la nuova destinazione non rientra nell'obiettivo della scheda d'ambito di insediare un nuovo polo produttivo, trattandosi al contrario di attività di servizio commerciale, neppure funzionale agli insediamenti produttivi già insediati.</p> <p>(ii) La scheda ha previsto la ridefinizione urbanistica generale del comparto produttivo, che la proposta di variante stravolge completamente.</p> <p>Non solo quanto alla circostanza che il comparto non avrebbe più destinazione produttiva ma anche quanto al diverso disegno urbanistico complessivo: non più piccoli capannoni circondati da vasto profilo a verde bensì un moloch unitario del 50 % più grosso e con un impatto paesistico maggiore dell'88%, circondato da aree permeabili, destinate parte alla sosta e al passaggio dei mezzi pesanti, parte a posti auto.</p> <p>La definizione urbanistica del comparto viene stravolta dal progetto di variante, configurandosi di fatto come "altro" rispetto all'obiettivo perseguito dal PGT vigente.</p> <p>(iii) L'obiettivo di migliorare la viabilità di zona viene contraddetto dalla destinazione logistica che comporta attività di attraversamento di mezzi notte e giorno per 365 giorni all'anno.</p> <p>Si aggiunga che manca totalmente qualsivoglia analisi dell'impatto viabilistico sul territorio circostante.</p>	<p>Osservazione non accoglibile e, comunque, non pertinente</p> <p>L'osservazione non è accoglibile in quanto si ribadisce che il Piano Attuativo è in variante al PGT e, pertanto, è stato oggetto di tutti i procedimenti anche di natura ambientale richiesti dalla L.R. n. 12/2005 per l'approvazione dei piani attuativi in variante al PGT. Infatti, La proposta progettuale si pone in attuazione degli obiettivi della Scheda d'ambito AT2, fatto salvo quanto oggetto di specifica variante, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12/2005 ss.mm.ii. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• quanto all'obiettivo di "localizzazione di un nuovo polo produttivo" previsto dalla vigente Scheda d'ambito, si precisa che la proposta progettuale si pone in variante rispetto alle specifiche destinazioni insediabili, prevedendo l'espresso insediamento della funzione logistica;• quanto all'obiettivo di "ridefinizione urbanistica generale dell'intero comparto produttivo", si precisa che il disegno riportato nella Scheda d'ambito AT2 è di natura indicativa. In ogni caso, il disegno urbanistico complessivo proposto ottimizza la SLP realizzabile e riduce la frammentazione in più fabbricati;• quanto all'obiettivo di "miglioramento complessivo della viabilità di zona", si precisa che, contrariamente a quanto osservato, è stato redatto uno studio di impatto viabilistico, a cura dello studio Logit Engineering S.r.l., che stima gli impatti della futura attività di logistica. Tale studio è stato valutato, positivamente, anche in sede di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. e di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. e valutato. All'interno dello studio stesso vengono riportati i flussi dello stato attuale e dello stato di progetto nonché le caratteristiche delle strade che verranno attraversate prima di raggiungere i caselli autostradali. Inoltre, si segnala che l'inquinamento acustico e dell'aria causato dal transito dei mezzi pesanti è stato compensato con la piantumazione di specie arboree e arbustive; quanto all'obiettivo di perseguire un "inserimento paesaggistico di dimostrata qualità", l'osservazione non è pertinente. L'elemento di variante riguardante l'altezza si rende, infatti, necessario al fine di collocare gli spazi tecnici funzionali all'attività di logistica. Si precisa, inoltre, che rispetto a quanto erroneamente osservato, l'incremento dell'altezza effettiva, allo stato attuale, risulta pari a 5,00 mt e non a 6,5 mt. Inoltre, è errata la parte in cui si precisa che la variante dell'altezza comporta una modifica da 8,5 mt a 15,00 mt dallo 0,00; la variante comporta una modifica dell'altezza massima realizzabile dal piede del fabbricato da 10,00 a 15,00 mt.
--	--	--	---

		<p><i>Il progetto è corredato dall'analisi della viabilità di ingresso e uscita dal comparto (fra l'altro insufficiente) ma nulla dice sui flussi di traffico, percorsi, caratteristica delle strade che dovranno essere attraversate dai mezzi pesanti per raggiungere i raccordi autostradali: analisi tanto più necessaria perché nel caso di specie i raccordi autostradali non sono di immediata prossimità.</i></p> <p><i>(iv) Non si comprende come le proposte modifiche ai parametri urbanistici di comparto possano consentire un miglior "inserimento paesaggistico di dimostrata qualità" rispetto alle previsioni di PGT. Il proponente richiede, infatti, l'aumento dell'altezza massima da 10 a 15 metri, e da 8,5 a 15 metri rispetto alla quota zero (identificata nella quota media della strada provinciale ex SS 573). Tali nuovi parametri comportano sia un rilevante aumento del dimensionamento globale dell'insediamento (+50%) sia un altrettanto rilevante aumento dell'impatto visivo (+88 %).</i></p> <p><i>Le modifiche dei parametri urbanistici richieste sono di esclusivo interesse privato ed impediscono il perseguimento dell'obiettivo di interesse pubblico di inserimento paesaggistico di qualità. Tali rilevanti modifiche dei parametri urbanistici del comparto e del disegno complessivo di insediamento previsto dal PGT vigente, di sicuro impatto rispetto alle preesistenti previsioni insediative, non risultano valutate in nessuna fase procedimentale. Né risulta alcuna motivazione a sostegno della loro ammissibilità.</i></p>	
--	--	--	--

		<p>PUNTO 4: “Assenza di interesse pubblico alle urbanizzazioni e standard proposti ed immotivata riduzione significativa delle aree a verde”.</p> <p><i>La scheda d'ambito richiede che venga garantita una “dotazione minima di parcheggi e verde di compensazione ambientale commisurata in relazione alla superficie e tipologia oggetto di proposta:”</i></p> <p><i>Tale previsione viene contraddetta dalla proposta di variante.</i></p> <p><i>Si consideri, infatti, che la proposta di variante dell'ambito, nonostante le maggiori dimensioni dell'insediamento, un moloch unitario alto 15 metri, prevede la riduzione significativa del verde e delle aree permeabili previsti dalla scheda d'ambito come approvata dal PGT, con correlato significativo aumento delle aree impermeabili.</i></p> <p><i>Si aggiunga che le dotazioni a standard proposte non sono “commisurate” alla superficie e tipologia progettuale né di interesse pubblico.</i></p> <p><i>La proposta di realizzare posti auto ed aree a verde ad uso pubblico è priva di concreto interesse pubblico a causa delle localizzazioni previste, totalmente avulse dal contesto urbano.</i></p> <p><i>Di fatto i posti auto ad uso pubblico che si propone di realizzare saranno esclusivamente al servizio dell'insediamento logistico.</i></p> <p><i>Analogamente per quanto riguarda le aree che si indicano con futura destinazione a verde pubblico, per le quali non è previsto alcun progetto o spesa per interventi che ne consentano concretamente la fruizione pubblica, destinate pertanto a permanere non concretamente fruibili dalla cittadinanza.</i></p> <p><i>La previsione di parcheggi c.d. pubblici costituisce, altresì, un'inutile trasformazione di aree di fatto agricole ed allo stato naturale in aree impermeabili.</i></p> <p><i>Con riferimento al tratto di pista ciclabile esistente, l'insediamento prevede inoltre l'attraversamento della stessa da parte dei mezzi in ingresso e uscita, vanificando l'utilità della stessa pista e le sue caratteristiche di sicurezza.</i></p> <p><i>In conclusione, la variante proposta riduce in maniera significativa ed in assenza di qualsivoglia comprovato interesse pubblico prevalente, le aree a verde previste dall'attuale scheda d'ambito AT2 (riportata a pag. 20 della relazione tecnica relativa alla proposta di variante): invece di incrementarle a fronte delle maggiori dimensioni dell'insediamento proposto. Prevede inoltre, di impermeabilizzare un'ampia area a destinazione parcheggio pubblico, di fatto funzionale esclusivamente all'insediamento logistico.</i></p> <p><i>Per quanto riguarda i proposti interventi idraulici e viabilistici sono pacificamente di esclusivo interesse del proponente, e quindi di nessun interesse pubblico.</i></p> <p><i>Nel complesso, la variante proposta contraddice gli obiettivi del PGT vigente anche sotto i profili sopra esposti e non comporta elementi di concreto interesse pubblico.</i></p>	<p>Osservazione non accoglibile</p> <p>Osservazione non accoglibile, in quanto i dati e le indicazioni riportate non corrispondono a quanto previsto dagli elaborati costituenti il Piano Attuativo in variante.</p> <p>In particolare, tutti i parametri sono rispettati, incluso il parametro del verde. A tal riguardo, si precisa che non vi è nessun aumento della superficie impermeabile tanto che la superficie filtrante in progetto è pari a 16.209 mq, nettamente maggiore (più del doppio) rispetto al minimo previsto dalla Scheda d'ambito che prevede una superficie permeabile minima pari a 8.405 mq. Anche la superficie a parcheggio asservito ad uso pubblico viene ampiamente verificata, rispetto alla superficie minima da realizzare prevista dalla Scheda d'ambito. Non vi è, inoltre, ulteriore incremento degli indici in quanto la SLP di progetto è inferiore di 12.000 mq rispetto alla massima realizzabile (65.000 mq) e la superfice coperta in progetto è inferiore di circa 14.000 mq rispetto alla superfice coperta massima realizzabile (65.000 mq). Pertanto, è errata l'indicazione riportata rispetto all'aumento della superficie impermeabile rispetto alla massima realizzabile.</p> <p>A ciò si aggiunga che il Piano Attuativo in variante prevede che le aree a verde asservito ad uso pubblico saranno debitamente piantumate con specie arboree e arbustive: si tratterà, pertanto, di aree attrezzate. Relativamente all'interesse pubblico si ritiene di precisare che l'art. 6, comma 3 dello schema di convenzione prevede che il soggetto attuatore verserà all'amministrazione comunale la somma di € 1.740.000,00 a titolo di monetizzazione dello standard qualitativo; tale somma potrà essere utilizzata dall'amministrazione comunale per la realizzazione di opere a servizio della comunità.</p>
--	--	--	---

		<p>PUNTO 5: “Illegittima determinazione degli oneri di urbanizzazione” Illegittima determinazione degli oneri di urbanizzazione.</p> <p><i>Dalla documentazione pubblicata non è possibile capire come sono stati determinati gli oneri di urbanizzazione. La questione è di estremo rilievo sotto il profilo del danno erariale. Infatti, l'attività di Logistica non è attività produttiva bensì commerciale. Gli oneri correlati all'intervento non possono, quindi, essere determinati con riferimento agli insediamenti produttivi. A tutto voler ammettere, il Comune dovrebbe definire valori specifici per l'attività di Logistica che, al contrario, non risultano approvati. Si aggiunga che non vi è traccia neppure della previsione di pagare il contributo aggiuntivo per la richiesta di variante previsto dall'art. 16 comma 4 lett.d-ter DPR 380/2001.</i></p>	<p><u>Osservazione non accoglibile</u></p> <p>Si conferma che la funzione logistica rientra tra le funzioni produttive. Gli oneri di urbanizzazione, pertanto, sono stati determinati sulla base degli atti, delibere, provvedimenti, comunque denominati, assunti dal Comune di Palosco e risultano coerenti con l'intervento proposto.</p>
		<p>PUNTO 6: “Illegittima previsione di procedure espropriative a carico dell'amministrazione comunale e nell'interesse esclusivo del privato proponente”.</p> <p><i>Sia per l'intervento idraulico che per una nuova rotatoria è previsto che il Comune si faccia carico di procedure espropriative a danno di terzi per consegnare al proponente le aree necessarie per gli interventi proposti. Ma entrambi gli interventi risultano funzionali esclusivamente a consentire la realizzazione dell'intervento proposto, riducendo il rischio idraulico e favorendo la fruizione del comparto. Mancano quindi i presupposti per l'attivazione delle procedure espropriative previste ex lege per l'imposizione di un vincolo preordinato all'esproprio e per la dichiarazione di pubblica utilità.</i></p>	<p><u>Osservazione non accoglibile</u></p> <p>Osservazioni non accoglibile, in quanto la rotatoria è un'opera pubblica la cui realizzazione è già prevista all'interno della Scheda d'Ambito AT2. Per quanto riguarda, invece, la localizzazione e la realizzazione dell'opera idraulica la stessa è stata, tra l'altro, espressamente prevista nell'Aggiornamento della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT e nel Documento di Polizia Idraulica approvato. In entrambi i casi, pertanto, sussistono i presupposti richiesti dalla legge ai fini dell'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità.</p>
		<p>PUNTO 7: “Assenza di impegno vincolante alla effettiva corresponsione di euro 1.740.000 per il nuovo impianto sportivo”.</p> <p><i>Aspetto preponderante, se non unico, posto a fondamento dell'interesse dell'Amministrazione Comunale per la proposta di variante dell'ambito di trasformazione pare essere l'impegno del proponente a corrispondere un importo di euro 1.740.000 a titolo di standard qualitativo per la realizzazione del nuovo impianto sportivo comunale. Ma la bozza di convenzione predisposta dal ricorrente non contiene adeguate garanzie al riguardo, né quanto alla tipologia di fideiussione prestata né in caso di cessione dell'intervento a terzi. Infatti l'art. 6.2 della bozza di convenzione contiene l'impegno del soggetto attuatore al pagamento della somma di euro 1.740.000 a titolo di standard qualitativo per la realizzazione del nuovo impianto sportivo comunale in unica soluzione o in quattro rate, (pare a scelta discrezionale del proponente) l'ultima delle quali entro 360 giorni dal perfezionamento del primo titolo abilitativo relativo all'intervento privato. Tale impegno viene garantito da fideiussione/polizza rilasciata da primario istituto il credito o primaria garanzia di assicurazione, come previsto dall'art. 6.3. Nonostante si tratti di impegno economico considerevole e a titolo</i></p>	<p><u>Osservazione non accoglibile</u></p> <p>L'osservazione è inconferente. L'art. 6, comma 3 dello schema di convenzione prevede che il soggetto attuatore, a garanzia degli obblighi di cui al precedente comma 2 (i.e. corresponsione della somma di € 1.740.000,00 quale monetizzazione in luogo della realizzazione dell'impianto sportivo comunale) si impegni a prestare, contestualmente alla stipula della convenzione, una fideiussione/polizza rilasciata da primario istituto di credito o primaria compagnia di assicurazione.</p> <p>In caso di alienazione totale o parziale delle aree oggetto del Piano Attuativo e, pertanto, di subentro nelle obbligazioni assunte ai sensi della convenzione, il soggetto attuatore rimane solidalmente obbligato nei confronti del Comune per l'esatto adempimento delle medesime fino a quando il soggetto acquirente non avrà prestato, a sua volta, idonee garanzie.</p> <p>Parimenti non è veritiera l'osservazione circa la preventiva verifica di adeguatezza e affidabilità delle polizze, in quanto tale verifica sarà debitamente compiuta dai competenti Uffici comunali all'atto di presentazione delle medesime.</p>

		<p>di standard qualitativo, la norma non prevede che gli istituti rientrino fra quelli ritenuti idonei a garantire la realizzazione di opere pubbliche o per lo meno che il Comune debba formalmente verificare l'adeguatezza del soggetto fornitore di garanzia prima di accettare la fideiussione.</p> <p>In altri termini, occorre prevedere che la bozza di polizza venga sottoposta al Comune per le verifiche di adeguatezza ed affidabilità, ovvero che la polizza abbia le stesse caratteristiche richieste dalla normativa vigente in materia di garanzie per la realizzazione di opere pubbliche.</p> <p>Inoltre, deve essere previsto inequivocabilmente che tale impegno si trasferisca ai successori a qualsiasi titolo del proponente.</p> <p>La bozza di convenzione non prevede che tale impegno venga trasferito ai successori del proponente, nonostante l'obbligazione relativa alla monetizzazione del costo necessario a realizzare il nuovo impianto sportivo comunale costituisca una delle condizioni qualificanti e di interesse pubblico, se non l'unica, della proposta di variante.</p> <p>L'art. 14 che disciplina il trasferimento degli impegni convenzionali prevede il subentro del soggetto acquirente nelle garanzie previste "dal precedente art. 12" ma l'art. 12 è titolato "Modalità e tempi di attuazione del piano" e non disciplina Garanzie.</p> <p>L'art. 13 è titolato "Garanzie e penali" ma fa espressamente salvo quanto previsto dall'art. 6.3.</p> <p>Quindi in nessun caso la bozza di convenzione prevede il trasferimento delle obbligazioni e garanzie descritte nell'art. 6 a carico dell'eventuale soggetto subentrante.</p> <p>Anche per tale ragione è fondamentale che la fideiussione rilasciata dal proponente risulti effettivamente idonea a garantire il Comune e quindi provenga da soggetto concretamente solvibile ed affidabile.</p> <p>Allo stato, la bozza di convenzione non garantisce l'effettivo perseguimento dell'unico elemento di interesse pubblico contenuto nella proposta di variante.</p>	
<p>Consiglieri Comunali Santina Redolfi Giovanni Foresti Roberto Premoli</p>	<p>Richiesta di intervento in via di autotutela per la previsione di nuovo insediamento logistico su area in classe di fattibilità 4 -con gravi limitazioni, in Comune di Palosco adottato con Delibera C.C. N°17 del 30/07/2024. Prot. 0008762/2024 del 05/10/2024</p>	<p>I consiglieri comunali ritengono inammissibile l'intervento in quanto ricadente in classe di fattibilità geologica 4 ed a tal proposito segnalano che l'adozione dell'AT2 potrà essere fatta a seguito dell'intervento di realizzazione / sistemazione del fosso di guardi a monte dell'area, opera che dovrà essere collaudata e la nuova configurazione del pericolo idraulico e l'aggiornamento del rischio idraulico residuo dovranno essere approvati dall'autorità di Bacino del fiume Po che in seguito renderà eventualmente efficace la carta di fattibilità TAV8b ovvero post-operam archiviando la tavola TAV 8 a pre-operam.</p> <p>A tal proposito richiamano la relazione geologica a supporto del PGT a firma del Dott. Diego Marsetti. Inoltre, osservano che la procedura adottata dal Comune differisce dal parere espresso dalla direzione generale territorio e protezione civile difesa del suolo e gestione attività commissariali assetto idrogeologico, reticoli e demanio idrico della Regione Lombardia.</p> <p>Alla luce di tali considerazioni si chiede l'annullamento in auto tutela della Delibera di C.C. N°17 DEL 30/07/2024</p>	<p><u>Istanza non accoglibile</u></p> <p>Il declassamento idraulico dell'area interessata dalla proposta progettuale si inserisce in un più ampio procedimento che prevede l'aggiornamento delle aree allagabili del Torrente Tirna, rispetto alla delimitazione vigente, contenuta nelle mappe del PGRA (ambito RSCM) e nell'Elaborato 2 del PAI, come aggiornata tramite procedura di variante conclusasi con il citato decreto n. 48 del 13 aprile 2022.</p> <p>L'iter, dettagliatamente descritto negli elaborati del Piano Attuativo, è stato esperito nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore (ivi inclusa, la D.G.R. 6 aprile 2022, n. XI/6314).</p> <p>Allo stato, gli aggiornamenti delle tavole cartografiche dell'Allegato 4 dell'Elaborato 2 del PAI-Po e delle Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni nel Comune di Palosco sono stati approvati con decreto n. 34 del 07/05/2024 del Segretario Generale dell'AdBPo. Gli stessi sono stati recepiti all'interno degli atti costituenti l'Aggiornamento della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica a supporto della variante del PGT, approvati con d.C.C. n. 10 del 26 giugno 2024.</p> <p>L'intervento proposto nel Piano Attuativo è, pertanto, conforme alla Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica approvata con d.C.C. n. 10 del 26 giugno 2024.</p> <p>La delibera di adozione del Piano Attuativo (n. 17 del 30/07/2024) specifica chiaramente che gli elaborati cartografici contraddistinti con la lettera B [tavole 06B, 07B, 08B, 09B, 10B, 11B, 12B, 13B, 14B, 16B] presenti</p>

			<p>all'interno dell'aggiornamento rappresentano le condizioni <i>post operam</i> che si verranno a creare a seguito della realizzazione del progetto di adeguamento del fosso esistente a monte dell'ambito di trasformazione "AT2 – Area produttiva ovest via delle Arti", del collaudo delle opere e dell'approvazione del declassamento da parte dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po.</p> <p>Una volta ultimate e collaudate le suddette opere idrauliche, previo espletamento delle ulteriori formalità di legge, l'area interessata dal Piano Attuativo non risulterà più allagabile e, pertanto, sarà edificabile.</p> <p>Il rilascio dei permessi di costruire è subordinato al completamento di quanto sopra.</p>
<p>Ing. Francesco Rosa</p>	<p>Osservazione in merito alla Adozione del "Piano attuativo in variante al piano di governo del territorio (PGT) relativo all'ambito di trasformazione denominato "AT2 – Area produttiva Ovest via delle Arti".</p> <p>PROT.0008781/2024 del 07/10/2024</p>	<p>PUNTO 1: <i>la presente intende richiamare l'osservazione protocollata dai sig. i Liborio in data in data 19 dicembre 2023 per farne parte integrante e sostanziale;</i></p> <p>PUNTO 2 <i>considerando che lo studio di dettaglio presentato dagli attuatori del PA AT02 peggiora dal punto di vista idraulico le aree di proprietà dei sigg. i Liborio (AT3 e aree cascina Treschiera) in quanto ne prevede l'allagabilità a differenza di quanto era previsto dl PAI vigente, i sigg. i Liborio manifestano la disponibilità a confrontarsi con il Comune e tutti gli Enti competenti in materia di rischio idraulico suggerendo, come peraltro affermato anche da Regione Lombardia, di affrontare in maniera più organica il problema di allagamento sull'intero del territorio comunale di Palosco, piuttosto che solamente per le aree interessate interne all'ambito di trasformazione AT2;</i></p> <p>PUNTO 3: <i>i sigg. i Liborio intendono confermare il contenuto dell'istanza protocollata al Comune di Palosco con il n.547 del 20 gennaio 2022 con la quale si chiede che l'Ambito di trasformazione AT3 sia confermato anche nel PGT in fase di revisione e che sia consentita la riqualificazione della Cascina Treschiera Bianca, anche rendendo ammissibili cambi di destinazione d'uso.</i></p>	<p>I punti nn. 1, 2 e 3 sono controdedotti unitariamente.</p> <p><u>Osservazioni non accoglibili</u> Con riferimento ai punti n.1 e n. 2, si rinvia alle motivazioni illustrate nella nota del 27/12/2023 redatta dallo studio ECOGEO S.r.l. in risposta all'osservazione presentata dai Sig.ri Liborio in data 19/12/2023 in merito alla Adozione dell'Aggiornamento della componente geologica-idrogeologica-sismica e del Reticolo Idrico Minore a supporto della variante al Piano di Governo del Territorio, che si allega alla presente controdeduzione.</p> <p>Si precisa che, a seguito della realizzazione dell'opera di mitigazione idraulica prevista, l'ambito AT3 non risulterà allagabile. Resterà, invece, allagabile la Cascina Treschiera Bianca, come lo era già ante operam. Per una migliore disamina, si rimanda all'Allegato "N - Proposta di revisione delle aree per il declassamento del rischio idraulico" allegato al Piano Attuativo.</p> <p>Con riferimento al punto n. 3, l'osservazione non è accoglibile in quanto non pertinente in questa sede.</p>
<p>Comune di Palosco- Ufficio tecnico responsabile del servizio, Arch. Daniela Russo.</p>	<p>OGGETTO: Osservazione alla delibera del C.C. N°17 del 30/07/2024 ad oggetto "Piano Attuativo in variante al PGT relativo all'ambito di trasformazione denominato AT2"</p>	<p>Il responsabile del servizio chiede di valutare nella fase attuativa la necessità o meno di realizzare la rotatoria di accesso all'ambito oggetto di trasformazione lungo la via delle Arti con un'alternativa soluzione viabilistica migliorativa, supportata da uno studio viabilistico, che garantisca comunque la finalità e la funzionalità che tale rotatoria prevedeva all'interno del PGT.</p>	<p>Si ritiene che tale possibilità sia prevista all'art.3 comma 3 di convenzione dove viene precisato che sono consentite in sede attuativa, ovvero in sede di rilascio/ perfezionamento dei titoli edilizi potranno essere apportate eventuali variazioni ai contenuti urbanistici ed eseguiti del Piano Attuativo nei termini previsti dall'art. 14 comma 12 del L.R. 12/2005 pertanto in fase attuativa in seguito di opportuno studio viabilistico potrà essere adottata una soluzione diversa dal punto di vista della viabilità.</p>

Parere compatibilità Decreto Presidenziale N°22 del 04/02/2025			
Osservanti	Riferimento	Sintesi dell'osservazione	Proposta di controdeduzione
Provincia di Bergamo	Parere compatibilità Decreto Presidenziale N°22 del 04/02/2025	<p>La provincia ha espresso parere compatibilità favorevole con prescrizioni.</p> <p>PRESCRIZIONI:</p> <p>. dovrà essere presentato all'ufficio concessioni stradali un approfondimento progettuale che risolve i conflitti tra gli attuali accessi presenti (accesso agricolo lato SX, lato cava DX) lungo SP EX SS573 nel tratto oggetto di intervento, compressivo di intervento relativo della pista ciclopeditone per l'ottenimento dell'autorizzazione dell'esecuzione delle opere.</p> <p>Successivamente all'approvazione della variante urbanistica, si dovrà procedere alla sottoscrizione dell'Intesa Strategica approvata;</p> <p>Relativamente alla relazione geologica come evidenziato nel parere del geologo di supporto allo scrivente servizio sono necessarie alcune integrazioni /modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- la Dichiarazione sostitutiva resa dai professionisti dovrà essere modificata in conformità allo stato di pianificazione vigente;- gli elaborati grafici descrittivi dovranno essere aggiornati richiamando lo stato della pianificazione geologica approvata ed in fase di pubblicazione (con particolare riferimento alla relazione idraulica). <p>OSSERVAZIONI:</p> <p>Viene indicato che il Piano Attuativo in variante al PGT:</p> <ul style="list-style-type: none">- prevede la modifica dell'Ambito di Trasformazione AT2 con ridefinizione interna che prevede: riduzione della capacità edificatoria di 11.919 mq, modifica della destinazione con aggiunta della logistica, aumento dell'altezza da 10m a 15 m, modifica della viabilità interna, realizzazione di un accesso diretto dalla Strada Provinciale S.P. 573; aggiornamento cartografia PGRA per delimitazione e classificazione delle aree allagabili;- interviene all'interno di un'area già urbanizzabile del vigente PGT (AT2) e non c'è nuovo consumo di suolo.	<p>Si dà atto che in data 05/11/2025 il Soggetto Attuatore ha depositato la documentazione integrativa (prot. 9979) attestante il recepimento delle prescrizioni richieste dalla Provincia in sede di espressione del parere di compatibilità del 04/02/2025.</p> <p>L'Intesa Strategica sarà sottoscrizione a seguito della approvazione del Piano Attuativo.</p> <p>La scheda dell'ambito in variante relativa all'AT02, allegata alla documentazione del Piano Attuativo in variante oggetto di parere di compatibilità con il PTCP, prevede di mantenere una capacità edificatoria complessiva sul lotto pari a mq 65.000,00 così come previsto dal PGT vigente, già oggetto di parere di compatibilità in sede di approvazione dello stesso.</p> <p>La riduzione della capacità edificatoria all'interno dell'intervento proposto è legata alla sola trasformazione dell'area con destinazione logistica, prevedendo in questo caso di realizzare una SLP massima pari a mq 53.081,00.</p>

ECOGEO S.R.L. – Società Unipersonale

Via F.lli Calvi, 2 - 24122 BERGAMO

Tel. 035/27.11.55 Fax 035/23.98.82

N. R.E.A. BG 345358 -Capitale Sociale: € 30.000,00 i.v.

C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 03051330169

<http://www.ecogeo.net> e-mail: info@ecogeo.net

Posta Elettronica Certificata: ecogeo@pec.ecogeo.net

■ RICERCHE GEOLOGICHE
■ TRATTAMENTO DELLE ACQUE
■ TECNOLOGIE D'AMBIENTE
■ PROTEZIONE DALLA CORROSIONE
■ INFORMATICA APPLICATA

■ LABORATORI D'ANALISI
■ SERVIZI D'INGEGNERIA
■ ARCHITETTURA & DESIGN
■ ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
■ SICUREZZA E IGIENE AMBIENTALE

Spett.le

COMUNE DI PALOSCO

Ufficio Tecnico

Piazza Castello, 8

24050 Palosco (BG)

protocollo@pec.comune.palosco.it

ns. rif. PT/402/23/TF

Bergamo li 27.12.2023

OGGETTO: Contributo tecnico all'osservazione in merito alla Adozione dell'Aggiornamento della componente geologica-idrogeologica-sismica e del Reticolo Idrico Minore a supporto della variante al Piano di Governo del Territorio presentata dai Sig.ri Liborio in data 19/12/2023.

Visto

Il contributo presentato dai Sig.ri Libori in data 19/12/2023 con oggetto: *Osservazione in merito alla Adozione dell'Aggiornamento della componente geologica-idrogeologica-sismica e del Reticolo Idrico Minore a supporto della variante al Piano di Governo del Territorio, a seguito dell'adozione dell'Aggiornamento della componente geologica-idrogeologica-sismica e del Reticolo Idrico Minore a supporto della variante al Piano di Governo del Territorio avvenuta ai sensi dell'art.13 della L.R 12/2005 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 3 ottobre 2023, e l'avviso di messa a disposizione del 20 ottobre 2023 in cui si afferma che "entro il 19.12.2023 chiunque ne abbia interesse potrà far pervenire osservazioni"*

Considerato che

- Il Geologo incaricato della redazione della componente geologica-idrogeologica-sismica e del Reticolo Idrico Minore a supporto della variante al Piano di Governo del Territorio è tenuto a considerare esclusivamente la documentazione tecnica ufficiale, che ha concluso il processo di verifica e validazione da parte degli Enti territoriali competenti in materia.
- Dall'esame dell'osservazione presentata dai Sig.ri Liborio, si denota l'assenza di contenuti tecnici progettuali atti a proporre soluzioni da sottoporre al parere dell'amministrazione comunale e degli Enti territoriali competenti in materia

- Lo studio G.B. & Partners S.r.l., nel rispetto delle linee guida definite nell'Allegato 4 alla D.G.R. 2616/2011 ha redatto un studio idraulico contenente una proposta di modifica delle aree allagabili del Torrente Tirna, affluente di sinistra del Fiume Cherio afferente al reticolo principale di competenza regionale, rispetto alla delimitazione vigente contenuta nelle mappe del PGRA (ambito RSCM) e nell'Elaborato 2 del PAI, derivante dallo studio di sottobacino del Torrente Cherio, che ha interessato, oltre al Cherio, anche i suoi principali affluenti, e che tale studio idraulico è stato trasmesso a Regione Lombardia per l'espressione del parere di competenza (rif. nota prot. 9685 del 9 novembre 2022 agli atti regionali Z1.2022.0054250 del 10/11/2022 e nota PEC del 28/11/2022 agli atti regionali Z1.2022.0057900 del 29/11/2022);
- Regione Lombardia in data 08/02/2023 (prot. 1158/23) ha trasmesso opportuno parere di competenza, a firma del dirigente Roberto Cerretti, con il quale, preso atto delle risultanze dello studio idraulico, ha valutato positivamente l'intervento in progetto, invitando il Comune di Palosco, a predisporre una proposta di modifica delle aree allagabili nello stato di fatto coerente in toto con le risultanze dello studio idraulico presentato e a recepirlo nel P.G.T. tramite la procedura di variante alla componente geologica; altresì ad inserire nella componente geologica anche lo stato di progetto, conseguente alla realizzazione degli interventi proposti.
- A seguito delle prescrizioni di Regione Lombardia (prot. 1158/23 del 08/02/2023), Ecogeo S.r.l. recepisce gli esiti dello studio idraulico G.B. & Partners S.r.l. redigendo la REVISIONE 01 completa sia dello stato di fatto sia dello stato di progetto del Reticolo Idrico Minore a supporto della variante al Piano di Governo del Territorio, trasmessa mediante mezzo PEC al comune di Palosco ns. rif. PT/294/23/AoA del 26/07/2023.
- Il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca con prot. 9840 del 10/08/2023 comunica che l'elaborato regolamentare del documento di polizia idraulica è conforme al regolamento consortile approvato da Regione Lombardia con DGR 9 ottobre 2017 n°X/7213 "L.r. 31/2008, art.85 – Demanio Regionale – Approvazione del regolamento consortile di polizia idraulica del" Consorzio di bonifica della media pianura bergamasca."
Per quanto riguarda i tracciati relativi al reticolo di bonifica comunica che questi corrispondono a quanto concordato congiuntamente dal comune di Palosco e il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.
- Regione Lombardia in data 08/09/2023 (prot.7645/23) avanza la "2^ Richiesta di integrazioni relativa alla 1^ VARIANTE al "Documento di polizia Idraulica" del comune di Palosco (BG)"
- Ecogeo S.r.l. recepisce le indicazioni Regione Lombardia (prot. prot.7645/23 del 08/09/2023) e integra con quanto richiesto la relazione REL.RT/18316/23-REV01 "INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE e relative tavole allegate (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10); es inserisce l'APPENDICE 3 - Elenco tabellare di confronto delle modifiche apportate. Gli elaborati sono stati trasmessi mediante mezzo PEC al comune di Palosco ns. rif. PT/313/23/TF del 08/09/2023.
- Il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca con prot. 10967 del 15/09/2023, comunica che l'elaborato tabellare (RIM), predisposto dall'Amministrazione Comunale di Palosco, è stato condiviso con il Consorzio.
- Regione Lombardia in data 20/09/2023 (prot. AE02.2023.0006886) comunica "Parere favorevole "con prescrizione" relativo alla 1^ VARIANTE al "Documento di Polizia Idraulica" del Comune di PALOSCO (BG)."

- A seguito delle prescrizioni di Regione Lombardia (prot. 1158/23 del 08/02/2023) e del parere favorevole (prot. AE02.2023.0006886 del 20/09/2023), Ecogeo S.r.l. recepisce gli esiti dello studio idraulico G.B. & Partners S.r.l redigendo la REV 01 completa sia dello stato di fatto sia dello stato di progetto della componente geologica-idrogeologica-sismica a supporto della variante al Piano di Governo del Territorio, trasmessa mediante mezzo PEC al comune di Palosco ns. rif. PT/317/23/AoA del 22/09/2023.

Si osserva che

Per quanto premesso, si ritiene che l'iter di redazione della componente geologica-idrogeologica-sismica e del Reticolo Idrico Minore a supporto della variante al Piano di Governo del Territorio sia stato eseguito correttamente e sia pertanto privo di vizi di forma.

Si denota altresì che la documentazione presentata agli atti dai Sig.ri Liborio non rispondere ai necessari requisiti di carattere tecnico per poter essere inserita e/o variare la componente geologica-idrogeologica-sismica e del Reticolo Idrico Minore a supporto della variante al Piano di Governo del Territorio e pertanto l'osservazione non può essere accolta.

Resta nelle facoltà dei Sig.ri Liborio procedere autonomamente alla predisposizione di uno studio idraulico di dettaglio con l'obiettivo di individuare una soluzione idonea al fine di risolvere la problematica di allagamento riguardante le aree agricole di loro proprietà, e di sottoporre tale studio al parere dell'amministrazione del comune di Palosco.

Con l'occasione porgo distinti saluti.

Dott. Geol. Diego Marsetti

